

ORIGINALE

s



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area 1: Affari Generali ed Istituzionali

Determinazione del responsabile del servizio

N. 39 / Area 1 del registro

Data 3 - APR 2015

Oggetto: Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dai sigg. Merendino Settimo e Carollo Maria Grazia contro il Comune di Misilmeri. Liquidazione in favore delle Agenzie delle Entrate per registrazione della sentenza n.250/2014.

Il giorno 3 - APR 2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 256

Il Responsabile dell'Area 1

Visto l'atto di citazione del 29 febbraio 2008, in atti, notificato a questo Ente a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di Termini Imerese il 5 marzo 2008, acclarato al protocollo generale dell'Ente in dat 7 marzo 2008 al n. 8596, con il quale i sigg. Merendino Settimo e Carollo Maria Grazia, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Bisconti, presso il cui studio di Palermo, nella Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 33, erano elettivamente domiciliate, citavano oltre all'AMAP S.p.A., il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dinanzi al Tribunale di Termini Imerese all'udienza del 16 giugno 2008;

Visto che con il prefato atto, il cui contenuto si intende richiamare integralmente *per relationem*, gli attori, sopra menzionati, invitano il Comune a costituirsi in cancelleria ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. nei termini di legge e a comparire all'udienza su indicata, dinanzi al Giudice unico designando ex art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

Visto che con il precitato atto di citazione i ricorrenti chiedevano, tra l'altro, *reiectis adversis, quanto segue*:

- a) ritenere e dichiarare che i danni nel fondo e nel fabbricato degli attori si sono verificati a causa della rottura della condotta dell'acqua di proprietà del Comune di Misilmeri nonché a causa della esecuzione dei lavori di riparazione della condotta da parte degli operai dell'AMAP S.p.A..
- b) Conseguentemente, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., condannare entrambi i convenuti, Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore* ed AMAP S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni in favore degli attori Merendino Settimo e Carollo Maria Grazia, da liquidare nella somma di euro 45.000,00 od in altra somma che sarà ritenuta più congrua a seguito della espletando C.T.U. e degli accertamenti istruttori.
- c) Condannare alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
- d) Con salvezza di ogni altro diritto.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29 aprile 2008, esecutiva a norma di legge, con la quale l'Amministrazione comunale *pro tempore*, si determinava a resistere al giudizio *de quo*, nonché a nominare l'avv. Giusto Castorao Barba del foro di Palermo, quale legale dell'Ente;

Visto che il giudizio sopra citato, si è concluso con sentenza n. 250/14 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in data 10.03.2014, in atti, con la quale il precitato Organo ha disposto quanto segue:

- Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, e l'AMAP S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, a pagare agli attori la somma di € 4.600,00, oltre interessi e rivalutazione dal giugno 2006 al soddisfo.
- Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore* e l'AMAP S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, a pagare agli attori le spese per lite, che liquida nella somma di € 1.750,00, di cui € 1.300,00 per onorario ed € 450,00 per spese, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni, all'uopo inoltrato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Termini Imerese – acclarato

al protocollo generale dell'Ente in data 24.03.2015 al n. 8895, con il quale la predetta Agenzia ha chiesto a questo Comune il versamento della somma di € 218,00, quale imposta di registro ed accessori, per la omessa registrazione della sentenza n. 250/2014, più volte citata;

Dato che il Comune di Misilmeri è stato condannato in solido con l'AMAP S.p.A., questo Ente si riserva di avvalersi sulla predetta Società per la quota ad essa spettante;

Considerato dover provvedere al pagamento della predetta somma di € 218,00, giusta sentenza n. 250/2014, onde evitare ulteriore aggravio di spesa a carico di questo Comune;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta in questione, per l'importo complessivo di € 218,00;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:

1) Impegnare, liquidare e pagare, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Termini Imerese, la somma di € 218,00, mediante versamento con modello F23, relativa alla omessa registrazione della sentenza n.250/2014, più volte richiamata;

2) Imputare il superiore esito di € 218,00 nel seguente modo:

a) - per € 132,33 sull'intervento cod. 1.01.01.03 cap. pag. 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo pag. del bilancio 2014, presentava uno stanziamento definitivo di € 100.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € 99.867,67;

b) - per € 85,67 sull'intervento cod. 1.01.02.08 cap. pag. 141 "Spese contrattuali e d'asta", del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo pag. del bilancio 2014, presentava uno stanziamento definitivo di € 11730,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni per € 0;

Dare, altresì, atto che per il Comune di Misilmeri condannato in solido con AMAP S.p.A., per la omessa registrazione della sentenza n. 250/2014, si riserva di avvalersi presso la predetta società per il recupero della quota ad essa spettante.

Dare, inoltre, atto che il superiore impegno viene assunto nel rispetto del 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile.

Cred. N. 4344

a) Imp. n. 108/15
b) Imp. n. 108/15

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutroja)

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **07 MAG. 2015**
Defissa il **23 MAG. 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **07 MAG. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
